



REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale Di Venezia**

*Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia*

Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati

Dott. Silvia Bianchi Presidente

Dott. Tania Vettore Giudice

Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 14-1/ /2023 r.g.

Letto il ricorso depositato in data 26.1.2023 da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE

CONTROLLATA della società [REDACTED]

P.IVA [REDACTED] con sede in [REDACTED]

e dei soci

[REDACTED] C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED]

residente in [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED] nata a [REDACTED]

residente in [REDACTED]

Sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio

**OSSERVA**



Premesso che con ricorso depositato in data 26.1.2023 [REDACTED] ha avanzato proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt.268 e segg. Del Codice della Crisi di Impresa;

ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta,

-sussista la competenza ai sensi dell'art 27 comma 2 del Codice della Crisi;

-sussista la legittimazione attiva della ricorrente la quale è creditrice nei confronti della società come risultante da decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Venezia e pubblicato in data 03/05/2021, n. 242/2021 Ing., n. 607/2021 R.G.,

-che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 primo comma lett c) del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

-che la socia e liquidatrice [REDACTED] nel costituirsi in giudizio ha aderito alla domanda avanzata da parte dell'istante;

che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale avanzata nei confronti di [REDACTED] deve essere rigettata ai sensi degli artt. 33 e 34 CCII, essendo il socio deceduto in data 17.09.2020 e, quindi, oltre l'anno dal deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;

che per quanto concerne invece la società e la socia Taverna Erika la domanda proposta soddisfa ai requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

### P.Q.M.

Visto l'art. 270 Codice della Crisi dichiara l'aperta della procedura di liquidazione controllata di

[REDACTED] con sede in

[REDACTED]  
e della socia



[REDACTED] nata a [REDACTED]  
[REDACTED]

Visti gli artt. 33 e 34 Codice della Crisi

**RIGETTA**

la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED] residente in  
[REDACTED]

**NOMINA**

Giudice delegato la dott.ssa Sara Pitinari

E liquidatore il dott. MAURIZIO NARDON, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

**ORDINA**

Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art 201; si applica l'art.10 comma 3

**ORDINA**

La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

**DISPONE**

Che dal giorno di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della



liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma cod. civ.

Dato atto che ai sensi dell'art.268 quarto comma Codice della Crisi non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

#### DISPONE

che la decisione ex art 268 Codice della Crisi in merito a quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia sia riservata al Giudice Delegato

#### ORDINA

ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale

#### DISPONE

a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione

Così deciso in *Venezia* nella camera di consiglio del 31.5.2023

Il Giudice estensore

*Sara Pitinari*

Il Presidente

*Silvia Bianchi*

